

Informativa Bonus sociale rifiuti - TARI

L'art. 57-bis, co. 2, del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito dalla L. 19.12.2019, n. 157 ha previsto l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico-sociale, da riconoscere in conformità al DPCM 21.01.2025, n. 24 e secondo le modalità applicative stabilite da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

ARERA, infatti, con deliberazione n. 355/2025/R/rif del 29.07.2025, ha definito le modalità operative necessarie a consentire l'erogazione del *bonus sociale rifiuti* nonché approvato il *Testo unico* (TUBR) per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti.

L'agevolazione è riconosciuta automaticamente ai titolari di *Utenza domestica* in condizioni economico-sociali disagiate che hanno presentato all'INPS una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e ottenuto un livello di attestazione ISEE inferiore alla soglia di *euro 9.530,00* (ovvero non superiore a *euro 20.000,00* nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). Per l'ottenimento del beneficio non è necessario presentare alcuna istanza agli uffici comunali.

Il bonus sociale TARI ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE conforme ai requisiti prescritti *per il 2025* sarà quindi erogato nel corso dell'anno 2026.

Il bonus è pari al 25% del tributo TARI dovuto nel medesimo anno 2025, al lordo delle componenti perequative e al netto del TEFA e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Il bonus riferito all'anno 2025 sarà riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attestazione ISEE, ovvero *per quest'anno entro il 30.06.2026*, a scomputo di quanto dovuto a titolo di acconto TARI per l'anno 2026.

In caso di incapienza di tale acconto, l'importo residuo dell'agevolazione verrà riconosciuto e compensato nella prima rata utile immediatamente successiva.

ATTENZIONE: nel caso di morosità pregressa relativa alla Tassa rifiuti, l'agevolazione verrà trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare ancora insoluto come stabilito dalla deliberazione di G.C. n. 32 del 01.04.2026 avente ad oggetto "Deliberazione ARERA 355/2025/R/rif e TUBR – Bonus Rifiuti – Chiarimenti sull'erogazione in caso di beneficiari morosi", previa richiesta al contribuente della regolarizzazione della posizione.

Non è ammessa la compensazione del bonus con debiti di natura diversa dalla TARI.

Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Allo scopo sarà effettuata la verifica di unicità del bonus con riferimento ai nuclei familiari agevolabili, onde garantire che per ogni anno di competenza delle DSU sia erogata un'unica compensazione per nucleo familiare ISEE agevolabile.

Nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più unità immobiliari/utenze, il Comune dovrà applicare l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincide con quello di abitazione comunicato dal soggetto preposto (SGAte).

Nel caso in cui all'unità immobiliare di cui al punto precedente, dichiarata dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un'utenza TARI a uso domestico, il Comune potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente.

Le risorse utili a finanziare l'agevolazione sono a carico dell'apposita componente perequativa *UR3* istituita da ARERA con deliberazione n. 133/2025/R/rif. Tale componente perequativa, istituita a partire dal 1° gennaio 2025 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI. La componente perequativa *UR3*, definita e quantificata da ARERA a livello nazionale *in euro 6,00 per utenza/anno*, viene riscossa dal Comune unitamente alla TARI per essere poi riversata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

La nuova componente perequativa *UR3* sarà richiesta in unica soluzione, con l'avviso di pagamento dell'acconto TARI 2026, relativamente all'annualità 2025, e in sede di saldo per l'annualità 2026.

Contatti per info e/o chiarimenti: Ufficio Tributi – P.zza Liberazione n. 1 – 35030 Vo' (PD) – in orario di sportello: dal lunedì al mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, il giov. dalle 08.30 alle 13:00 ed il martedì dalle ore 15:00 alle 17:00. Tel 049.9940027 int. 4 – a mezzo mail: tributi@comune.vo.pd.it – o Pec: comune.vo.pd@pecveneto.it.